

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2007

concernente deroghe all'Italia a titolo della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per il trasporto, su strade pubbliche e private, di suini da macellazione verso un macello all'interno di zone di protezione a Cremona

[notificata con il numero C(2007) 3314]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2007/488/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ⁽¹⁾, in particolare il punto 7, paragrafo 2, lettera d), dell'allegato II,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 e 15 maggio 2007, sono state istituite dall'autorità competente in Italia zone di protezione attorno a focolai di malattia vescicolare dei suini nei comuni di Salvirola e Fiesco, in provincia di Cremona, conformemente all'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE. Il 14 giugno 2007, è stata istituita una zona di protezione attorno ad un focolaio della stessa epizoozia nel comune di Offanengo, in provincia di Cremona. Le zone di protezione si sovrappongono parzialmente.
- (2) Di conseguenza, sono stati vietati gli spostamenti e i trasporti di suini sulle strade pubbliche e private all'interno di tali zone di protezione.
- (3) Peraltro, l'Italia ha presentato due domande di deroga a tale divieto, in modo da consentire il trasporto, su strade pubbliche e private all'interno delle zone di protezione, di suini da macellazione provenienti dall'esterno di tali zone verso macelli situati all'interno delle stesse.
- (4) Occorre concedere tali deroghe, a condizione che l'Italia adotti misure rigorose di controllo e di precauzione al fine di garantire che non si corrano rischi di propagazione della malattia.
- (5) La decisione 2007/123/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, è stata adottata per accordare una deroga

analogo ad un macello situato nella zona di protezione istituita attorno a un focolaio di malattia vescicolare dei suini nel comune di Romano di Lombardia (provincia di Bergamo, Italia). I provvedimenti adottati per tale zona di protezione sono stati sospesi. La decisione 2007/123/CE va pertanto abrogata di conseguenza.

- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia può autorizzare il trasporto, su strade pubbliche e private all'interno delle zone di protezione, di suini da macellazione provenienti dall'esterno di tali zone istituite il 7 e 15 maggio 2007 attorno a focolai di malattia vescicolare dei suini nei comuni di Salvirola e Fiesco e della zona di protezione istituita il 14 giugno 2007 attorno al focolaio della stessa epizoozia nel comune di Offanengo («i suini»), verso i macelli «2037 M/S» e «523M» («il macello»), alle condizioni stabilite all'articolo 2.

Articolo 2

Le condizioni applicabili alle deroghe di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

- a) la spedizione dei suini deve essere notificata almeno ventiquattro ore prima dal veterinario ufficiale dell'azienda di origine al veterinario ufficiale del macello;
- b) il trasporto dei suini verso il macello deve avvenire attraverso un corridoio, di cui l'Italia deve fissare in via preliminare i limiti;
- c) i veicoli per il trasporto dei suini devono essere sigillati dall'autorità competente prima o all'atto dell'entrata nel corridoio; al momento della sigillatura, l'autorità competente annota il numero di registrazione del veicolo e il numero di suini trasportati dal medesimo;

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/10/CE della Commissione (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 24).

d) al momento dell'arrivo al macello, le autorità competenti:

Articolo 3

La decisione 2007/123/CE è abrogata.

i) verificano e tolgono il sigillo dal veicolo;

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

ii) assistono allo scarico dei suini;

iii) annotano il numero di registrazione del veicolo e il numero di suini trasportati dal medesimo.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2007.

e) i veicoli per il trasporto dei suini al macello devono, immediatamente dopo lo scarico, essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale e secondo le istruzioni impartite dall'autorità competente, prima che il veicolo lasci il macello.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione